

re

**COLLEGIO DI NAPOLI –dec. n. 9025/2017 – PRES. CARRIERO - REL. MAIMERI
Titoli di credito – mancato pagamento assegno – violazione del dovere di diligenza
professionale della banca negoziatrice – insussistenza – regolarizzazione –
inammissibilità (cod. civ., artt 1176 e 1710)**

**Nel pagamento di un assegno incombono sia alla banca trattaria che alla banca
girataria per l'incasso obblighi di verifica della regolarità formale della girata, peraltro
espletati nel caso di specie. (MDC)**

FATTO

Con ricorso presentato il 6 luglio 2016 parte ricorrente, assistita da un legale di fiducia, essendo titolare di un conto corrente con la parte resistente, lamenta il mancato pagamento di due assegni bancari tratti su diversi intermediari e presentati a quest'ultima per l'incasso; il primo di € 441,81 emesso in data 21 gennaio 2010, risultato "impagato" per "irregolarità della girata" (per mancanza del timbro della società ricorrente che aveva girato il titolo per l'incasso); il secondo di € 1.000,00, "impagato" per "erroneità della data" senza che tale causale trovasse effettivamente una spiegazione, atteso che la data apposta sul titolo era perfettamente leggibile. Soltanto il 14 luglio 2015, la banca resistente restituiva materialmente alla società ricorrente i due assegni e in tale occasione comunicava il mancato pagamento degli stessi.

Ciò posto, la società lamentava una violazione del dovere di diligenza dell'"accorto banchiere" da parte della banca negoziatrice ai sensi degli artt. 1710 e 1176 c.c. in quanto all'atto della presentazione del titolo, in qualità di banca girataria per l'incasso, avrebbe dovuto effettuare un controllo sulla regolarità formale del titolo.

Inoltre, riferisce di essere stata informata del mancato pagamento degli assegni solo diversi anni dopo, in occasione della restituzione materiale dei titoli; la banca, infatti, avrebbe dovuto avvisare la società del mancato pagamento degli assegni, ai sensi dell'art. 1856 c.c. e dell'art. 47 della legge assegni, così da consentirne la regolarizzazione. Inoltre, la tardiva conoscenza dell'accaduto avrebbe fatto decorrere il termine per l'azione di regresso verso il traente. Pertanto, lamenta di aver subito un danno a causa della negligenza della banca e dell'affidamento riposto nel pagamento degli assegni.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente precisa, innanzitutto, che per il primo assegno non era stata utilizzata la procedura di *check truncation* e quindi ne aveva perso la materialità, trasmessa appunto alla banca trattaria; per il secondo assegno, pur lavorato *in check truncation*, il mancato pagamento era derivato da una circostanza non verificabile dalla banca resistente ovvero che la data di emissione era successiva al recesso del traente dalla convenzione di assegno con la banca trattaria. In ogni caso, afferma di aver informato tempestivamente la società ricorrente dell'esito degli assegni mediante contatti telefonici con la filiale e tramite regolare invio degli estratti conto che parte ricorrente non ha mai negato di aver ricevuto.

Quanto alla possibilità per la società di regolarizzare l'assegno e quindi di "ripresentarlo" per l'incasso se fosse stata tempestivamente informata, la banca fa presente che la prassi di regolarizzare, dal punto di vista cartolare, assegni "impagati" non sarebbe comunque contemplata dalla normativa e non sussisterebbe un obbligo in tal senso per la banca negoziatrice. Inoltre, una "ripresentazione" sarebbe stata di fatto impossibile per il secondo assegno per il quale era stata chiusa la convenzione di assegno da parte della banca trattaria.

Infine, riguardo la richiesta risarcitoria, sottolinea la mancanza di alcuna evidenza probatoria.

In relazione alle rispettive argomentazioni, la società ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno nella misura di € 5.000,00 ovvero nella misura degli importi degli assegni non pagati, complessivamente pari a € 1.441,18 più gli interessi e le spese addebitate per lo storno degli assegni, oltre le spese per l'assistenza difensiva.

Parte resistente chiede che siano rigettate le domande dell'attore.

DIRITTO

Il fatto controverso consiste nella presunta responsabilità della banca resistente per il mancato pagamento di due assegni tratti su altri intermediari e presentati per l'incasso dalla società ricorrente, la quale censura che la negoziatrice avrebbe dovuto attivarsi per regolarizzare i titoli e comunque informarla del mancato pagamento.

Il primo assegno era stato girato con l'apposizione della sola sigla del rappresentante della società senza il timbro della stessa. Al riguardo, è noto che la funzione dell'art. 11 l.ass. ("Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la *ditta* di colui che si obbliga") è proprio quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive obbligandosi in via cartolare (sul punto v. Cass. n. 1469/77 e Cass. n. 7761/2004): per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente). Cfr. altresì Cass., 24 settembre 2009, n. 20543. Ne deriva che per detto assegno sarebbe stata possibile una regolarizzazione, fermo restando che la c.d. seconda presentazione non è prevista da alcuna disposizione di legge e quindi non può imporsi a nessun soggetto coinvolto di adoperarsi per attivarla.

Tuttavia, rispetto al profilo ora segnalato, è da verificarne un altro concettualmente precedente, cioè l'obbligo della banca girataria di verificare qualcosa'altro oltre alla identità del presentatore. Il Collegio è consapevole che sulla materia vi sono posizioni non del tutto allineate in giurisprudenza. Ad esempio, sia pure con riguardo alla diversa fattispecie del pagamento a soggetti non legittimati di assegni alterati o falsificati, Cass., n. 1023/1998, n. 1087/1999 e n. 9902/2000 hanno deciso che il banchiere giratario per l'incasso non può qualificarsi come sostituto della banca trattaria nell'adempimento della convenzione di assegno, dovendosi piuttosto considerarsi quale mero rappresentante del girante in virtù della procura all'incasso, in nome e per conto del quale riceve il pagamento; ne segue che non deve verificare la regolarità del titolo. Tale orientamento è stato condiviso da questo Collegio (decisione n. 4506/2015) che ha ritenuto corretto il comportamento della banca girataria resistente che non aveva pagato l'assegno finché la girata non fosse stata regolarizzata.

Un più risalente orientamento della Corte di Cassazione, invece, affermava che la banca girataria per l'incasso, oltre ad essere mandataria del prenditore girante, si sostituisce alla banca trattaria nell'espletamento del servizio bancario, arrivando a riconoscere la natura contrattuale della sua responsabilità. Tale orientamento è stato in parte condiviso dal Collegio di Napoli, con riferimento a fattispecie diversa da quella in esame (decisione n. 7592/2016), il quale ha ritenuto che la banca girataria ha l'onere di verificare soltanto quelle condizioni di legittimità dell'operazione che, al momento della presentazione del titolo, sono effettivamente controllabili, quale l'identità del presentatore, ma non anche ogni verifica necessaria per il pagamento.

Una riconsiderazione della materia che questo Collegio intende seguire è stata effettuata dalle Sezioni unite della Cassazione (n. 4712 del 26 gennaio 2007), le quali hanno precisato che la banca girataria in caso di pagamento dell'assegno a soggetto non legittimato, ha una responsabilità professionale da contatto sociale avente natura contrattuale, riconoscendo la responsabilità contrattuale sia della banca trattaria sia della banca girataria. La Corte di Cassazione ha affermato che grava sulla banca girataria un obbligo professionale di protezione "che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e

l'incasso".

Fermo restando che dell'identificazione non può che essere responsabile chi la compie e la banca trattaria non può ovviamente esserlo, vi sono una serie di verifiche formali sul titolo che sono nella disponibilità di entrambe le banche e che entrambe debbono svolgere con la professionalità che caratterizza il loro ruolo; fra queste anche la regolarità formale della girata che, nel caso di specie, consiste nel riscontro della corretta spendita del nome del soggetto giratario, onde assicurare la corrispondenza fra beneficiario e primo giratario. Ad avviso dello scrivente è perciò imputabile alla banca girataria (sia pure in solido con la banca trattaria) l'attività di verifica sulla regolarità formale della girata, che è stata del resto svolta, provocando lo storno (il 1° febbraio 2010) dell'assegno inizialmente accreditato (il 26 gennaio precedente).

Né – e questo vale per entrambi gli assegni – esiste legislativamente uno specifico obbligo di informare il traente del mancato pagamento (che la società ricorrente tenta di far discendere dall'art. 47 l.ass., riferibile però al diverso caso del mancato pagamento dell'assegno per assenza di provvista seguito da protesto): Anzi, proprio l'aver sancito questo obbligo in un caso diverso, rende ragione della circostanza che esso non sussista in altre fattispecie. Del resto, la notizia (a parte interlocuzioni verbali che l'intermediario resistente dichiara di aver effettuato e che parte attrice non contesta) viene fornita sull'estratto conto, come è avvenuto nel caso di specie, estratto conto il cui ricevimento non risulta contestato da parte attrice. La restituzione materiale del titolo evidentemente è cosa diversa dall'acquisizione della notizia del riaddebito dello stesso.

Quanto al secondo titolo, l'irregolarità è derivata dalla circostanza che la data di emissione era successiva al recesso del traente dalla convenzione di assegno con la banca trattaria, fatto non conosciuto dalla banca resistente e ad essa evidentemente segnalato dalla banca trattaria, sicché il titolo in parola risulta accreditato il 20 ottobre 2012 e stornato l'11 successivo. È evidente che per questo titolo non sarebbe stata possibile per la società ricorrente provvedere ad alcuna regolarizzazione successiva.

È appena poi il caso di soggiungere che, atteso il tempo trascorso tra le transazioni e la restituzione della materialità dei titoli (tempo che va bene al di là delle circostanze di fatto addotte da parte resistente), è lecito supporre che la vicenda sia stata già risolta dalla società ricorrente e dai traenti, quanto meno sulla base delle evidenze degli estratti conto ricevuti da parte attrice.

Infine, circa la perdita della possibilità di esercitare l'azione di regresso verso il traente, il Collegio precisa che tale azione è esperibile nel diverso caso di mancanza di provvista per il pagamento dell'assegno.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.